



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

ORIGINALE

Area Tecnica - Lavori Pubblici

Ordinanza n. 30 del 30/12/2021

OGGETTO:

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER SANITÀ PUBBLICA E GESTIONE STRAORDINARIA DEI RIFIUTI
(ART. 50 DEL D.LGS 18.08.2000, N. 267)
CODICE EER 20.01.08**

IL SINDACO

Viste:

- l'Ordinanza Sindacale N. 87 del 18.12.2018, con efficacia limitata al 31.12.2019 (*nota Prot. 17077 del 11.12.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 12.12.2018 al n. 26620*);
- l'Ordinanza Sindacale N. 36 del 31.05.2019, con la quale, fatta salva l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale N. 87 del 18.12.2018, sono state accettate le condizioni indicate dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. nella nota della stessa Società Prot. n. 6392 del 29.05.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 30.05.2019 al n. 12139 (*incremento della tariffa di 12,00 €/t, oltre IVA, rispetto a quella indicata nell'Ordinanza Sindacale N. 87 del 18.12.2018, pari ad € 130,00 €/t*);
- l'Ordinanza Sindacale N. 75 del 14.09.2019, con la quale, fatta salva l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale N. 87 del 18.12.2018, sono state accettate le condizioni indicate dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. nella nota della stessa Società Prot. n. 6392 del 29.05.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 30.05.2019 al n. 12139 (*incremento della tariffa di 7,00 €/t, oltre IVA, rispetto a quella indicata nell'Ordinanza Sindacale N. 36 del 31.05.2019, pari ad € 142,00 €/t*);
- l'Ordinanza Sindacale N. 102 del 27.12.2019, con efficacia al 31.12.2020;
- l'Ordinanza Sindacale N. 8 del 29.01.2020, con la quale, fatta salva l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale N. 102 del 27.12.2019, sono state accettate le condizioni indicate dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. nella nota della stessa Società Prot. n. 90 del 22.01.2020, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 23.01.2020 al n. 1463 (*incremento della tariffa di 21,00 €/t, oltre IVA, rispetto a quella indicata nell'Ordinanza Sindacale N. 75 del 14.09.2019, pari ad € 149,00 €/t*);
- l'Ordinanza Sindacale N. 66 del 29.12.2020, con efficacia al 31.12.2021;

Evidenziate:

- le incertezze derivanti dal supposto insediamento dell'Assemblea dell'AGIR in data 30.05.2018 in combinato disposto con i dettami dei commi 13 e 14 dell'art. 17 della L.R. 36/2013 e s.m.i. in merito all'impossibilità di

procedere all'aggiudicazione provvisoria e/o all'indizione di nuove gare per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto decorsi 6 mesi dall'insediamento dell'Assemblea dell'AGIR che hanno comportato da parte dell'ufficio preposto la mancata predisposizione della progettazione da porre a base di gara nonché della relativa documentazione per l'affidamento del servizio in uno con quello del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

– le problematiche determinate nella gestione del settore rifiuti dalla legislazione regionale come emerge dalle note del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'AGIR (Sindaco dell'Aquila, Pierluigi BIONDI):

- l'una, pervenuta al protocollo di questo comune in data 27.11.2018 al n. 25492, con cui sono state trasmesse due note regionali:

- del Servizio Gestione dei Rifiuti Prot. 0110916 del 16.11.2018 – Protocollo Città dell'Aquila n° 0113720 del 23.11.2018, nella quale è stato evidenziato che la proroga utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente, è stato ribadito che, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito ogni Comune può procedere a gestire il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti con le modalità e secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, fermo restando il fatto che, a far data dalla data di decorrenza dei divieti previsti dai commi 13 e 14 dell'art. 17 della L.R. 36/2013 e s.m.i., ogni attività e/o iniziativa in materia di gestione integrata dei rifiuti dovrà, comunque, essere ragionevolmente ripensata e valutata a dimensione di Ambito Territoriale Ottimato (ATO), cioè dell'AGIR, che potrà determinarsi in merito, caso per caso, anche in relazione all'attività pianificatoria di sua competenza in itinere (la nota in argomento richiama, inoltre, una nota del Servizio Gestione dei Rifiuti prot. 0266317/2018 allegata alla stessa nella quale si segnala l'opportunità di inserire nel contratto del nuovo servizio da affidare la dicitura (*leggasi clausola di salvaguardia*) “Considerato che ai sensi dell'art. 204 D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., qualora istituito e organizzato, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è di competenza dell'Autorità d'Ambito (art. 201 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), non appena la stessa sarà pienamente operativa, il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere a carico dell'Ente, fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto”;

- dell'Avvocatura regionale – Protocollo Città dell'Aquila n° 113722 del 23.11.2018, nella quale si evidenzia che le valutazioni rese nella medesima attengono alla funzione consultiva esercitata dall'Avvocatura quale contributo sul piano giuridico legale volto a supportare le attività di competenza dell'Amministrazione Comunale dell'Aquila, pur nella assoluta discrezionalità del relativo apprezzamento. Nella nota in argomento viene evidenziato che “i Comuni conservano le proprie competenze in materia e quindi anche la legittimazione ad affidare il servizio, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria del settore fino alla completa organizzazione e funzionalità del nuovo regime” e che il servizio di igiene urbana costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: prima tra tutte la continuità e la regolarità, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, che rappresentano una garanzia per i cittadini. È stata ricordata la differenza tra rinnovo e proroga, quest'ultima ha l'effetto di differire il termine finale del rapporto, che rimane per il resto regolato dall'atto originario e rilevato che la medesima può essere ancorata al principio di continuità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione al fine di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

- l'altra Prot. n° 3045 del 09.01.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 662 del 11.01.2019, con la quale è stata comunicata l'approvazione da parte del Consiglio regionale, nella seduta n. 114 del 31.12.2018, della proroga di 6 (sei) mesi dei termini di cui all'art. 17 commi 13 e 14 della L.R. 36/2013 (*il divieto di indizione di nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed assimilati e di aggiudicare, in via provvisoria, gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei medesimi servizi scatterebbe a far data dal 01.06.2019 confermando, implicitamente, la sussistenza di tale divieto*);

- le modifiche apportate ai commi 13 e 14 dell'art. 17 della L.R. 36/2013 e s.m.i. dall'art. 8 della L.R. 45/2020;

Dato atto, in ogni caso:

- che il sottoscritto, immediatamente dopo l'insediamento dell'AGIR, con nota prot. n. 11805 del 11.06.2018 aveva prontamente segnalato al Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, al Commissario Unico Straordinario dell'Ambito Regionale per la gestione dei Rifiuti, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio del Mare, all'ANAC e, per conoscenza, all'Ing. Angelo DI GENNARO, di ritenere in contrasto con la legge nazionale e con la normativa comunitaria il blocco della gare di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 17 della legge regionale 36/2013, facendo sul punto integrale riferimento alla

deliberazione ANAC n. 21 del 12.11.2014 (di cui vi è evidenza anche nell'Audizione del Presidente dell'ANAC, Raffaele CANTONE presso la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati del 4 ottobre 2017);

- che nella predetta nota si sollecitavano i chiarimenti del caso e si avvertiva che, in linea con quanto chiarito dall'ANAC, il Comune di Mosciano Sant'Angelo, fintantoché non fosse stata indetta la gara d'ambito, avrebbe proceduto ad affidare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio autonomamente e nel rispetto delle disposizioni di legge Nazionali e Comunitarie, disapplicando i commi 13 e 14 dell'art. 17 della legge regionale 36/2013;
- con nota prot. n. 20168 del 19.09.2018 si è provveduto ad esortare l'Ufficio ambiente del Comune ad avviare la procedura di gara per l'individuazione del nuovo appaltatore del "Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., di spazzamento stradale e altri servizi accessori" in vista dell'imminente scadenza dell'affidamento in essere al 22.04.2019, anche avvalendosi di un ausiliario al RUP, a norma del codice dei contratti;

Preso atto:

- dei gravosi impegni affrontati dall'Area Tecnica - Lavori Pubblici per garantire il rispetto dei termini per assicurare la continuità e l'invarianza qualitativa dei servizi di competenza, in particolare procedere alla chiusura della ex discarica comunale per R.S.U. sita in località Santa Maria Assunta, in conseguenza della Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE, per evitare la perdita dei finanziamenti assegnati, tra cui quello per l'Adeguamento a norma della scuola Media del Capoluogo e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che, in conseguenza di quanto evidenziato nell'alinea precedente, solo in data 17.12.2021 è stata bandita la gara per l'affidamento del "Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori, in uno con il Servizio di trasporto e trattamento e/o smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense e con il Servizio di trattamento o smaltimento dei rifiuti identificati con i codici EER 20.03.01 e 20.03.03. D.M. Ambiente 13.02.2014 pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale n. 58 del 11.03.2014." CIG 901670110E;

Considerato:

- che ricorrono i presupposti per l'emissione dell'Ordinanza Sindacale per il ricorso temporaneo alla gestione straordinaria dei R.S.U. (codice EER 20.01.08) sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto necessario provvedere in merito nelle more della definizione dell'avvio dell'esecuzione del servizio di gestione dei RSU, anche del solo trasporto e trattamento e/o smaltimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – Codice EER 20.01.08, sul territorio comunale da parte del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) ovvero all'avvio dell'esecuzione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti dell'ambito o bacino territoriale ottimale definito dal PdA di cui all'art. 15 della L.R. 36/2013 (compreso il territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo) da parte dell'AGIR (o del soggetto deputato all'adozione degli interventi sostitutivi in caso di inerzia di quest'ultima) ovvero del territorio di un ambito territoriale più ristretto (almeno coincidente col territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo) da parte del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), autonomamente o in forma associata;

Ritenuto di emanare la presente ordinanza nelle more dell'aggiudicazione della gara per il nuovo affidamento del "Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori, in uno con il Servizio di trasporto e trattamento e/o smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense e con il Servizio di trattamento o smaltimento dei rifiuti identificati con i codici EER 20.03.01 e 20.03.03. D.M. Ambiente 13.02.2014 pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale n. 58 del 11.03.2014.";

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente;

Evidenziata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l'adozione del provvedimento de quibus che possono essere individuati nell'**urgenza**, cioè nella indifferibilità dell'atto, nella **contingibilità**, ovvero nella straordinarietà (accidentalità) e imprevedibilità dell'evento, nella **temporaneità** degli effetti del provvedimento legata al perdurare dello stato di necessità;

Atteso che alla copertura della spesa complessiva presuntiva di € 94.500,00 (175,00 €/t x 90 t/mese x 6 mesi) per lo svolgimento del servizio, oltre tasse e/o ristori, se dovuti, ed IVA di legge, si provvederà con le somme da impegnare sul Cap. 6600 dell'annualità 2022 del bilancio pluriennale 2022/2024;

Accertato che Centro di Trasferenza sito in Località Carapollo di Teramo, gestito dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., è dotato di autorizzazione giusta determinazione N. DPC026/228 del 25.09.2018 del competente Servizio della Regione Abruzzo, valida fino al 25.09.2028;

Visto lo Statuto Comunale, pubblicato sul B.U.R.A. n. 92 Speciale del 22.09.2004;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

al Sig.:

- **Legale Rappresentante pro-tempore della DIODORO ECOLOGIA S.r.l. – C.F. e P. IVA 00720370675;**

con decorrenza ***dal 01.01.2022***, di:

- a) di continuare il trasporto dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – Codice EER 20.01.08 raccolti sul territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) presso il Centro di Trasferenza sito in Località Carapollo di Teramo, gestito dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. fino alla cessazione dell'efficacia della presente Ordinanza;
- b) di rammentare, mediante le azioni ritenute più opportune ed incisive, agli operatori incaricati della raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – Codice EER 20.01.08 sul territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) le previsioni del Disciplinare tecnico (elaborato costituente il progetto esecutivo del "Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori" posto a base di gara) che prevede testualmente, a pag. 5, *"Qualora il contenuto fosse difforme da quanto previsto, l'operatore non effettuerà la raccolta e lascerà presso l'utenza una segnalazione concordata con la Stazione Appaltante (cartoncino adesivo, ecc.) recante le motivazioni della mancata raccolta."*;

al Sig.:

- **Legale Rappresentante pro-tempore della Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. – C.F. e P. IVA 00914920673;**

con decorrenza ***dal 01.01.2022***, di:

- e) di accettare il conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – Codice EER 20.01.08 trasportati dalla DIODORO ECOLOGIA s.r.l. e provenienti dal Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) per il successivo trasporto verso impianto/i autorizzato/i per trattamento e/o smaltimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense – Codice EER 20.01.08 conferiti presso il Centro di Trasferenza sito in Località Carapollo di Teramo, per la tariffa di 175,00 €/t (oltre tasse e/o ristori, se dovuti), oltre IVA di legge, da pagare mediante bonifico bancario entro 60 giorni dall'accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nella nota prot. n. 18764 del 03.09.2018, comunque previa emissione della fattura relativa a ciascun mese di svolgimento del servizio con l'indicazione del codice IBAN;
- d) di procedere alla fatturazione delle eventuali spese derivanti dalla gestione della frazione non compostabile presente nel rifiuto nei confronti della DIODORO ECOLOGIA s.r.l.;

DICHIARA

che l'efficacia del presente provvedimento, quindi dei rapporti stabiliti a seguito dello stesso con la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., è limitata al ricorrere di almeno una delle seguenti circostanze:

- all'emanazione e/o entra in vigore di norme e/o disposizioni sovra comunali che lo prevedessero;
- alla riattivazione del polo tecnologico di CIRSU S.p.A. per il trattamento e/o recupero e/o smaltimento del Codice EER 20.01.08;
- all'avvio dell'esecuzione del servizio di gestione dei RSU, anche del solo trasporto e trattamento e/o smaltimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense – Codice EER 20.01.08, sul territorio comunale da parte del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE) ovvero all'avvio dell'esecuzione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti dell'ambito o bacino territoriale ottimale definito dal PdA di cui all'art. 15 della L.R. 36/2013 (*compreso il territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo*) da parte dell'AGIR (*o del soggetto deputato all'adozione degli interventi sostitutivi in caso di inerzia di quest'ultima*) ovvero del territorio di un ambito

territoriale più ristretto (*almeno coincidente col territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo*) da parte del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), autonomamente o in forma associata

e, comunque, fino al 30.06.2022;

di accettare le condizioni indicate dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. di cui alla nota Prot. 13464 del 25.09.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 26.09.2018 al n. 20661, confermate nella nota della medesima Società Prot. n. 17077 del 11.12.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 12.12.2018 al n. 26620, nonché quelle indicate nelle note della stessa Società Prot. n. 6392 del 29.05.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 30.05.2019 al n. 12139, Prot. n. 10120 del 13.09.2019, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 14.09.2019 al n. 20344, e Prot. n. 13612 del 11.12.2020, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 11.12.2020 al n. 23555;

di confermare la presa d'atto della nota della DIODORO ECOLOGIA S.r.l. del 03.09.2018, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 04.09.2018 al n. 18902;

che il presente provvedimento potrà essere revocato in qualsiasi momento in riferimento al variare delle circostanze che ne hanno costituito presupposto ovvero al ricorrere di giustificati motivi;

A V V I S A

che decorsi i termini suddetti, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. n. 650 del Codice Penale;

D I S P O N E

- A) che copia della presente ordinanza venga notificata ai Sig.ri:
- **DIODORO ECOLOGIA S.r.l.** – C.F. e P. IVA 00720370675, nella persona del **Legale Rappresentante pro-tempore**, anticipandola via e-mail info@diodoroecologia.it o PEC diodoroecologia@pec.it;
 - **Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.** – C.F. e P. IVA 00914920673, nella persona del **Legale Rappresentante pro-tempore**, anticipandola via e-mail info@teramoambiente.it o PEC teramoambiente@postcert.it;
 - al Responsabile dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici – **Ing. Angelo DI GENNARO** – sede;
 - al Responsabile dell'Area Economico-finanziaria – **Dott. Daniele GAUDINI** – sede;
 - al Responsabile dell'Area Vigilanza – **Tenente Enio DI BENEDICTIS** – sede;
 - al Responsabile dell'Area Tecnica – Urbanistica – **Dott. Lodovico Emilio SERRANÒ** – sede;
 - al Responsabile dell'Area Amministrativa – **Dott.ssa Francesca DE CAMILLIS** – sede;
- B) che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per **30 (trenta) giorni**;
- C) che copia della presente ordinanza venga trasmessa da parte del Responsabile dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici, *anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dall'art. 52 della L.R. Abruzzo 45/07 e s.m.i.* ed entro 3 giorni dalla data della presente, ai seguenti soggetti:
- *Presidenza del Consiglio dei ministri, Piazza Colonna 370 – 00187 Roma PEC presidente@pec.governo.it;*
 - *Ministro della Transizione Ecologica, Via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 Roma PEC mattm@pec.minambiente.it;*

- *Ministro della Salute, Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma PEC seggen@postacert.sanita.it;*
- *Ministro allo Sviluppo Economico, Via Molise, 2 – 00187 Roma PEC dgat.dg@pec.mise.gov.it;*
- *Presidente della Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila PEC presidenza@pec.regione.abruzzo.it;*
- *Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani, Via San Bernardino, 1 – 67100 L'Aquila PEC ambiente@comune.laquila.postecert.it;*
- *Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 – 64100 Teramo PEC protocollo@pec.provincia.teramo.it;*
- *Giunta Regionale d'Abruzzo – Dipartimento Territorio - Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, Via Catulo, 2 – 65124 Pescara PEC dpc026@pec.regione.abruzzo.it;*
- *Giunta Regionale d'Abruzzo – Dipartimento Sanità, Via Conte di Ruvo, 74 – 65127 Pescara PEC dpf@pec.regione.abruzzo.it;*
- *Provincia di Teramo – Tutela e valorizzazione ambiente, Sub Ambito territoriale, Acqua e rifiuti, Via G. Milli, 2 – 64100 Teramo PEC protocollo@pec.provincia.teramo.it;*
- *A.R.T.A. Abruzzo – Dipartimento Provinciale, Piazza Martiri Pennesi, 29 – 64100 Teramo PEC dist.teramo@pec.artaabruzzo.it;*
- *A.S.L. di Teramo, Circ.ne Ragusa, 1 – 64100 Teramo PEC aslteramo@raccomandata.eu;*
- *Prefetto di Teramo, Via Luigi Vinciguerra, 1 – 64100 Teramo PEC protocollo.prefte@pec.interno.it;*

INCARICA

il Responsabile dell'Area Vigilanza alla notifica del presente atto ai vari soggetti, compresi quelli aventi sede fuori dal territorio comunale, ed alla verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è possibile il ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione della presente.

Dalla Residenza Municipale, li 30/12/2021

Sindaco
Galiffi Giuliano

PARERE TECNICO

Per la regolarità di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Li, 30/12/2021

Il Responsabile del Settore
Angelo Di Gennaro

PARERE CONTABILE

Visto di regolarità contabile e di attestazione copertura finanziaria.

Li, 30/12/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 30/12/2021 al 29/01/2022.-

N. di registro albo:1511 del 30/12/2021

Mosciano S.A. ,li 30/12/2021

L'ISTRUTTORE AMM.VO
Antonio Del Vescovo

ATTESTAZIONE AVVENUTA NOTIFICA

Il sottoscritto attesta di aver notificato in data odierna, copia del presente atto al

Sig. _____ mediante consegna nelle mani di _____

Mosciano S.A. , li _____

IL MESSO COMUNALE
(Ermando Mattiucci)

L'Agente di P.M.
(_____)